

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Art. 40

(Prenotazione delle risorse)(1)(7)

1. La prenotazione delle risorse è l'atto con il quale l'organo competente appone un vincolo provvisorio sulle risorse relative a procedure in via di espletamento, a fronte di una spesa presuntivamente determinata.

(8)

2. La prenotazione delle risorse non è necessaria in caso di:

a) procedimenti finalizzati al trasferimento di risorse;

b) procedimenti finalizzati alla concessione di incentivi o contributi;

c) procedimenti finalizzati all'impegno della spesa relativa ai compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese ai componenti di comitati e commissioni previsti da leggi regionali;

d) beneficiario, quantum e oggetto dell'intervento individuati dalla legge;

e) spese obbligatorie iscritte annualmente negli appositi elenchi;

f) spese gravanti su capitoli di partite di giro.

(5)(9)

3.

(ABROGATO)

(6)(10)

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, il medesimo soggetto competente alla prenotazione delle risorse di

cui al comma 1 è altresì competente all'adozione dell'atto con il quale sono individuati gli elementi essenziali del contratto da affidare, le procedure di aggiudicazione, i criteri di selezione degli operatori economici ed i criteri di aggiudicazione degli appalti.

(2)(3)

4 bis. Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici svolte dalla Centrale unica di committenza regionale, il soggetto competente alla prenotazione delle risorse di cui al comma 1 individua gli elementi essenziali del contratto da affidare. La Centrale unica di committenza regionale, con proprio atto, individua le procedure di aggiudicazione, i criteri di selezione degli operatori economici ed i criteri di aggiudicazione degli appalti.

(4)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 13, comma 1, lettera t), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.

2 Parole sostituite al comma 4 da art. 15, comma 1, lettera e), L. R. 17/2008

3 Comma 4 sostituito da art. 13, comma 4, lettera a), L. R. 27/2014

4 Comma 4 bis aggiunto da art. 13, comma 4, lettera b), L. R. 27/2014

5 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 1/2015

6 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 1/2015

7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 7, L. R. 45/2017

8 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 13/2019

9 Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 13/2019

10 Comma 3 abrogato da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 13/2019